



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.74

Protocollo:

74/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 24 Agosto 2012, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv. Luca FIORMONTE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Davide PALLOTTINO;  
Dr.Paolo MAGRELLI; Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LA MONTAGNA/A.S.D.BOVILLE ERNICA

Con ricorso notificato il 7/5/2012 Giuseppe La Montagna esponeva di aver concluso con l'Atletico Bonville Ernic per la stagione calcistica 2011/2012, un accordo economico in base al quale era accordato all'esponente un compenso annuo di complessivi €. 7.500,00.

Tanto premesso e precisato di aver percepito il minor importo di €. 1.500,00, chiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di €. 1.875,00, corrispondenti al periodo nel quale il ricorrente aveva eseguito le sue prestazioni – periodo limitato a quattro mesi e mezzo -.

La società resistente, ritualmente costituitasi, eccepiva di aver integralmente corrisposto gli emolumenti contrattualmente previsti al ricorrente e produceva documentazione a riscontro della circostanza – doc. ti da 1 a 3 - Rileva, preliminarmente, la commissione che risultano soddisfatti gli adempimenti previsti dall'art. 21 bis N.O.I.F concernenti la notifica del ricorso ed il versamento della tassa di €. 50,00.

La documentazione allegata in atti dalla società comprende due assegni – doc. ti 1 e 2 -, ciascuno dell'importo di €. 750,00 e – doc. 3 – un riepilogo dei pagamenti relativo ai mesi di agosto e settembre del 2011.

Osserva la Commissione che il ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto due acconti di €. 750,00 per i primi due mesi di attività e tale affermazione è confermata proprio dalla documentazione prodotta dalla società, dalla quale risultano versamenti di complessivi €. 1.500,00 per i mesi di agosto e settembre 2011 – doc. 3 società -, con la conseguenza che alcun dubbio può sussistere in ordine alla riferibilità dei documenti ai versamenti concernenti i primi due mesi di attività del calciatore e da questi espressamente riconosciuti.

L'assegno di €. 750,00 del 23/9/2011 poi, - doc. 2 società – offre decisiva conferma del pagamento della rata del settembre del 2011 al giocatore, risultando del tutto evidente che l'indicazione di €. 750,00 contenuta nel riepilogo dei pagamenti – doc. 3 – non è altro che l'annotazione contabile del pagamento effettuato a mezzo assegno.

Il ritenere, come deduce la resistente che i due pagamenti siano diversi ed autonomi si pone in insanabile contrasto con le stesse evidenze documentali – nell'assegno del novembre 2011 è espressamente apposta la dicitura “per ricevuta”, omessa, invece, sul titolo del settembre 2011 ed, inoltre il pagamento del novembre 2011 non è annotato, come l'altro, nel riepilogo contabile con la firma del giocatore – e con la logica, non potendosi sostenere che nello stesso mese di settembre il calciatore abbia ricevuto, in contrasto con le previsioni contrattuali, somme maggiori di quelle effettivamente spettategli.

Risulta, viceversa, provato il pagamento di €. 750,00 per il mese di novembre – doc. 2 società, assegno firmato per ricevuta dal La Montagna – e tale importo deve, pertanto, essere detratto dall'importo di €. 1.875,00, richiesto dal giocatore, il cui credito è, quindi, accertato nella misura complessiva di €. 1.125,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ATLETICO BOVILLE ERNICA al pagamento in favore del sig Giuseppe La Montagna della somma di €.1.125,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Gianfranco CAMELI/U.S.CALCIO COLOGNESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/06/2012 il sig.Gianfranco CAMELI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CALCIO COLOGNESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.CALCIO COLOGNESE al pagamento in favore del sig.Gianfranco CAMELI della somma di €.7.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 3) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto BENDORICCHIO/U.S.CALCIO COLOGNESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/06/2012 il sig.Alberto BENDORICCHIO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CALCIO COLOGNESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.CALCIO COLOGNESE al pagamento in favore del sig.Alberto BENDORICCHIO della somma di €.7.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni DE TOMA/S.S.D.FORTIS TRANI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/06/2012 il sig.Giovanni DE TOMA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.4.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.500,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l. al pagamento in favore del sig.Giovanni DE TOMA della somma di €.3.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Daniel MARCHESANO/VALLE AOSTE ST.CHRISTOPHE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/06/2012 il sig.Daniel MARCHESANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VALLEE AOSTE ST CHRISTOPHE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.4.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.200,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società VALLEE AOSTE ST.CHRISTOPHE al pagamento in favore del sig.Daniel MARCHESANO della somma di €.3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Christian CHALLANCIN/VALLEE AOSTE ST.CHRISTOPHE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/06/2012 il sig.Christian CHALLANCIN, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VALLEE AOSTE ST CHRISTOPHE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.9.740,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanenti somma di €.8.260,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società VALLEE AOSTE ST.CHRISTOPHE al pagamento in favore del sig.Christian CHALLANCIN della somma di €.8.260,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea DE CECCO/A.S.D.SANVITese

Con Racc.A.R. in data 19/06/2012 il sig.Andrea DE CECCO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITese .un accordo economico prevedente un compenso forfettario di €.37,50 a prestazione sportiva relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata Società (così come previsto dall'art.21 bis del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Andrea DE CECCO, nei confronti della Società A.S.D.SANVITese. per violazione dell'art.21 bis del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il reclamo non potrà essere proposto nuovamente, in quanto il termine ultimo per la presentazione relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11 è scaduto improbabilmente il 30 Giugno 2012.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo SANTI/POL.GAETA

Con Racc.A.R. in data 15/06/2012 il sig.Riccardo SANTI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo aver concluso con la Società POL.GAETA .un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata Società (così come previsto dall'art.21 bis del Regolamento L.N.D.)

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Riccardo SANTI, nei confronti della Società POL.GAETA. per violazione dell'art.21 bis del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele CACURIO/A.S.D.SANVITESE

Con Racc.A.R. in data 18/06/2012 il sig. Raffaele CACURIO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITESE un accordo economico prevedente un compenso forfettario di €.37,50 a prestazione sportiva relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata Società (così come previsto dall'art.21 bis del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Raffaele CACURIO, nei confronti della Società A.S.D.SANVITESE. per violazione dell'art.21 bis del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il reclamo non potrà essere proposto nuovamente, in quanto il termine ultimo per la presentazione relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11 è scaduto improbabilmente il 30 Giugno 2012.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Wagner Toigo Martins DA COSTA/A.S.D.REAL RIETI CALCIO A/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 13/06/2012 il sig. Vagner Toigo Martins DA COSTA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.REAL RIETI CALCIO A/5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 a stagione, relativamente alle Stagioni Sportive 2011/12-2012/13-2013/14.

Precisando di aver percepito per la stagione sportiva 2011/12 rate per €.1.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.500,00.

La Società in data 25/06/2012 depositava le proprie controdeduzioni in merito. Le stesse però non vengono prese in considerazione per la decisione del reclamo, in quanto attestanti pagamenti effettuati dalla Società non riconducibili in alcun modo al calciatore stesso.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.REAL RIETI CALCIO A/5 al pagamento in favore del sig. Vagner Toigo Martins DA COSTA, della somma di €.6.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 11) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea PIOVAN/G.S.D.CAPRIATESE

Con reclamo datato 07.07.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Piovan Andrea chiedeva la condanna della G.S.D. Capriatese al pagamento della somma di € 3.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico regolarmente sottoscritto e depositato; accludeva, oltre, la relativa tassa prescritta dall'art. 25-bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

La società controinteressata in data 04.08.2011 presentava le proprie controdeduzioni asserendo di aver integralmente corrisposto il dovuto al calciatore reclamante.

Specificava infatti di aver corrisposto la somma complessiva di € 4.500,00 mediante tre distinti assegni bancari dell'importo di € 1.500,00 ciascuno e l'ulteriore somma di € 3.000,00 mediante pagamento in contanti. A comprova della suddetta circostanza la società produceva tre distinte ricevute sottoscritte dal reclamante, datate rispettivamente 31.01.2011, 11.03.2011, 30.04.2011; di queste, la prima e la terza confermavano il ricevimento della somma di € 3.000,00 mediante due assegni bancari di € 1.500,00 ciascuno, la seconda si riferiva invece al ricevimento della somma di € 4.500,00, di cui € 1.500,00 tramite assegno bancario ed € 3.000,00 per contanti. Il calciatore alla riunione tenutasi in data 14.10.2011, dopo aver preso visione della documentazione prodotta dalla società controinteressata, dichiarava di riconoscere come proprie le firme apposte in calce alle ricevute datate 31.01.2011 e 30.04.2011, relative ai pagamenti di € 1.500,00 avvenuti tramite gli assegni bancari regolarmente incassati, mentre disconosceva la firma apposta in calce al documento datato 31.03.2011, affermando di non aver mai ricevuto la somma di € 3.000,00 in contanti.

Dall'esame della documentazione agli atti e dalle dichiarazioni assunte alla riunione del 14.10.2011, con particolare riferimento al disconoscimento da parte del sig. Piovan della firma in calce al documento datato 31.03.2011, si rilevava la possibile formazione di un documento affetto da falsità ideologica e materiale e di conseguenza l'impossibilità di procedere con una decisione in ordine al reclamo proposto.

La CAE decideva pertanto di sospendere il procedimento e di rimettere gli atti alla Procura Federale per effettuare gli accertamenti del caso.

Letta la relazione del collaboratore delegato dall'Ufficio per gli accertamenti se ne condividono le considerazioni rassegnate in conclusione della stessa circa lo svolgimento dei fatti.

Le medesime in particolare soddisfano i principi di logica e fanno ritenere verosimili le conclusioni ivi riportate. Dagli accertamenti effettuati è emerso con chiarezza, diversamente da quanto asserito nel reclamo presentato, che il calciatore ha percepito non già l'importo di € 4.500,00 sul maggior dovuto di € 7.500,00 in base all'accordo economico regolarmente depositato, bensì l'importo complessivo di € 9.000,00 sulla base di un presunto reale accordo per la maggiore somma di € 15.000,00, quindi diversa rispetto a quella dichiarata nell'accordo economico depositato.

Il calciatore può reclamare unicamente quanto pattuito nell'accordo economico regolarmente depositato ai sensi dell'art. 94-ter N.O.I.F.

Dagli accertamenti è emerso che lo stesso ha percepito un importo maggiore rispetto a quello ufficialmente concordato, con modalità diverse rispetto alle ricevute in atti, precisamente mediante assegni bancari negoziati da prossimi congiunti (la nonna e il padre).

Gli elementi raccolti giustificano pertanto il rigetto del reclamo, avendo sotto il profilo sostanziale il calciatore ricevuto l'importo complessivo di € 9.000,00. Inoltre la Commissione ai sensi dell'art. 25-bis Reg. L.N.D. segnala alla Procura Federale la possibile violazione dell'art. 8, punti 6 e 11 del C.G.S.

PQM

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., respinge il reclamo proposto dal sig. Piovan Andrea nei confronti della GSD Capriatese, ora Nuvla San Felice.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Ai sensi dell'art. 25-bis L.N.D. dispone la segnalazione dei fatti del presente procedimento alla Procura Federale presso la F.I.G.C. per la possibile violazione dell'art. 8, punti 6 e 11 del C.G.S.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Avv.Fabio GALLI

Pubblicato in Roma il 19 Settembre 2012

Il Segretario Generale  
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.  
Rag.Carlo Tavecchio